

Tar Lazio. È sufficiente la garanzia definitiva, non occorre aggiungere quella del 2%

Piccoli appalti, cauzione del 10%

Per la corretta esecuzione dell'appalto, chi si aggiudica gare di modesto valore contrattuale o per lavori urgenti banditi da autorità governative centrali deve garantire solo la cauzione definitiva del 10% dell'importo base e non anche quella provvisoria pari al 2 per cento. Lo ha stabilito il Tar del Lazio nella sentenza 551/2015, depositata dalla Terza sezione il 14 gennaio.

I giudici amministrativi hanno bocciato la tesi di un broker assicurativo che aveva presentato un ricorso chiedendo di escludere una società concorrente da una gara indetta dalla Cassa depositi e prestiti per servizi

assicurativi poiché non aveva presentato, insieme all'offerta, la cauzione provvisoria richiesta dal Codice degli appalti (più precisamente, dall'articolo 75 del Dlgs n. 163/2006).

Secondo il collegio dei giudici amministrativi, in caso di bandi in economia disciplinati dal Codice degli appalti (articolo 125), va tenuto presente che occorre applicare anche il Regolamento di attuazione (articolo 334 del Dpr n. 207/2010) e tale «combinato disposto costituisce in ogni caso "norma speciale"» che risolve «il conflitto apparente di norme».

In casi di questa tipologia,

si tratta di appalti di forniture e servizi da svolgere in amministrazione diretta o, come nella fattispecie sottoposta al giudizio del Tar, con cottimo fiduciario, e sotto la soglia "comunitaria" di 211 mila euro se chi li affida - qui la Cassa depositi e prestiti - è ente governativo centrale (presidenza del Consiglio dei ministri, ministeri e altri enti pubblici nazionali).

Nella lettera d'invito, ha affermato il Tar, il Regolamento fissa all'«articolo 334 in particolare, al comma 1, lettera b), che siano riportate «le garanzie richieste all'affidatario del contratto», mostrando - attraverso l'espressa menzione della sola garanzia che deve essere prestata dall'affidatario del servizio e non anche dal concorrente - di ritenere necessaria la sola cauzione definitiva (mediante fideiussione) prevista dall'articolo del 113 del Codice degli appalti, nella misura del 10% dell'importo contrattuale, a garanzia della corretta esecuzione del contratto ma non anche la cauzione provvisoria.

Quest'ultima, è scritto nella sentenza, «svolge la ben distinta funzione di conferma della serietà dell'offerta e dell'impegno che si assume con la partecipazione alla procedura comparativa» e, come in tal caso, non è richiesta, «non è nemmeno ravvisabile un obbligo etero-integrativo direttamente scaturente dalla legge».

F. CL.

In sintesi

01 | IL DEPOSITO

Il 14 gennaio la terza sezione del Tar del Lazio ha depositato la sentenza 551/2015

02 | LA TESI BOCCIATA

I giudici amministrativi hanno bocciato la tesi di un broker assicurativo che aveva presentato un ricorso chiedendo di escludere una società concorrente da una gara indetta dalla Cassa depositi e prestiti poiché non aveva presentato la cauzione provvisoria richiesta dal Codice degli appalti

The table at the bottom right is a small, dense grid of text, likely a financial or market summary. It contains multiple columns and rows of data, including what appears to be a header for 'GENERALI VERBALE E SPECI B. MARO' and various numerical values and percentages. The text is too small to read accurately.